



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 34703

Brindisi, 02 LUG. 2015

OGGETTO : Autorizzazione Integrata Ambientale stabilimento **Agusta Westland s.p.a** Brindisi.
Istanza di proroga e relativa documentazione. Riscontro

solo PEC

Agusta Westland s.p.a. – Stabilimento di Brindisi
agustawestlandspa@pec.it

e, P.C.

ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi

COMUNE di Brindisi – Sindaco, Servizio Ambiente

Dipartimento di Prevenzione **ASL Brindisi**

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 25199 del 12.5.2015, il gestore dell'impianto IPPC Agusta Westland s.p.a. di Brindisi ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione finalizzata alla proroga della scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla D.D. Regione Puglia n. 293 del 6.7.2010 e successivi aggiornamenti, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs n. 46/2014, che ha modificato l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, portando la durata delle AIA da cinque a dieci anni.

Con circolare del MATTM prot. n. 22295 del 27.10.2014 è stato indicato che per le AIA vigenti la durata può ritenersi estesa a dieci anni e che la ridefinizione della scadenza deve essere resa evidente da un carteggio tra l'Autorità Competente e il gestore, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.

Con nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza, in attuazione della L.R. n. 3/2014 che ha trasferito la competenza alla Provincia, il Servizio Ambiente ed Ecologia ha chiesto l'elaborazione e la trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- relazione di verifica in merito ai documenti di riferimento delle Best Available Technique (BAT) applicabili all'attività svolta;
- relazione di verifica di conformità dell'impianto ai regolamenti tecnici e alle leggi sopravvenute (ad esempio al R.R. n. 26/2013, alle modifiche del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
- relazione di riferimento, secondo quanto richiesto dall'art. 29-ter, comma 1, lett. m);
- relazione sulle attività dell'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA, relativamente ai bilanci ambientali, eventi accidentali, incendi, gestione delle emergenze, sversamenti, miglioramenti delle performance, risultati derivanti dall'applicazione di sistemi di gestione ambientale, etc;
- autodichiarazioni a firma del gestore in merito allo stato dell'impianto, ad eventuali modifiche, introduzione di materiali e nuove procedure, variazioni societarie, etc.;
- relazione su eventuali sentenze, controversie, ricorsi pendenti, verbali degli Organi di Controllo in relazione alle attività svolte presso l'impianto;
- schede AIA compilate, come da DGR n. 1388/06;

- indicazione circa le informazioni che, ad avviso del Gestore, non devono essere pubblicate sul portale web dell'Ente, per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori determinati per il rinnovo dell'AIA;
- qualora siano intervenute delle modifiche alla configurazione dell'impianto è necessario trasmettere anche le relative planimetrie specificate nella DGR richiamata.

Dalla documentazione complessivamente trasmessa dal gestore, si rileva che:

- i documenti di riferimento delle *Best Available Techniques* applicabili alle attività dello stabilimento sono le seguenti:
 - *Linee guida relative agli impianti per il trattamento di superficie di metalli*, di cui al D.M. 1 ottobre 2008;
 - *Surface treatments for metals and plastics*, agosto 2006;
 - *Surface treatments using organic solvents*, agosto 2007;
 in relazione a tali documenti non sono state adottate revisioni;
- relativamente alla *relazione di riferimento*, sono state evidenziate tra l'altro, le misure da adottare per prevenire il rischio di inquinamento del suolo e della falda e sono riportati i dati delle indagini sul suolo, svolte nel settembre del 2014, che hanno escluso contaminazioni di tale matrice ambientale. Tuttavia non risultano attivate indagini per la verifica di eventuali contaminazioni della falda acquifera;
- in relazione alle attività dello stabilimento industriale, dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il gestore ha sintetizzato i risultati ottenuti in termini di miglioramento delle *performance* ambientali. Da tali dati si evince quanto segue:
 - vi è stata una riduzione delle emissioni massiche annuali, anche in ragione della conversione dell'alimentazione dei generatori di calore, da olio combustibile a metano, in particolare per quanto concerne le emissioni di polveri, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili;
 - la modifica della formulazione di alcuni prodotti impiegati nel ciclo produttivo ha consentito una riduzione della loro pericolosità e nocività ed una riduzione del contenuto di solventi, anche mediante l'utilizzo preferenziale di prodotti in soluzione acquosa;
 - come prescritto nel provvedimento di aggiornamento dell'AIA, di cui alla D.D: Regione Puglia n. 20 del 9.4.2013, il gestore ha effettuato il monitoraggio conoscitivo delle emissioni diffuse, da cui risulta che, per le sostanze maggiormente nocive emesse all'interno degli ambienti di lavoro, sono state riscontrate delle concentrazioni ampiamente inferiori ai relativi *threshold limit value*;
 - il gestore, in conformità alle linee guida sulle BAT richiamate, ha elaborato e adottato alcune procedure e istruzioni operative, dirette agli operatori, relative alle attività dello stabilimento maggiormente impattanti;
 - il gestore si è dotato di un sistema di gestione ambientale, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità; in sede di rinnovo del provvedimento autorizzativo verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 29-*octies*, comma 9 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- sono state comunicate agli Enti di competenza le modifiche apportate alla configurazione impiantistica ed alle attività dello stabilimento come descritte nella relazione;
- il gestore ha trasmesso la ricevuta del pagamento in favore della Provincia di Brindisi degli oneri istruttori, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 34178 del 30.6.2015;
- sono stati trasmessi tutti i documenti e le attestazioni richieste con la nota prot. n. 14681 del 18.3.2015;

Sulla base delle indicazioni stabilite dal Servizio scrivente con la richiamata nota prot. n. 14681 del 18.3.2015 indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza della Provincia, in attuazione di quanto stabilito con l'intervenuta disciplina di cui al D.lgs n. 46/2014 che ha modificato l'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le attività dello stabilimento Augusta

Westland s.p.a. di Brindisi, è da ritenersi efficace per la durata di dieci anni, con scadenza al **6 luglio 2020**, a modifica di quanto stabilito nella D.D. della Regione Puglia n. 293 del 6.7.2010.

Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella richiamata Determinazione Dirigenziale di autorizzazione e successivo aggiornamento.

Inoltre, entro il termine indicato nel D.M. n. 272 del 13.11.2014, art. 4, comma 1, ovvero entro il 13.11.2015, il gestore deve trasmettere all'Autorità Competente, ovvero alla Provincia di Brindisi, la documentazione relativa alle risultanze delle indagini per la verifica di eventuali contaminazioni della falda acquifera, ad integrazione della Relazione di riferimento già trasmessa.

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento in questione è disposto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre che nei casi e nelle ipotesi elencati al comma 4 dell'articolo richiamato, prima della scadenza del titolo abilitativo. Pertanto il gestore deve presentare la documentazione elencata all'art. 29-ter, comma 1 del decreto richiamato, 180 giorni prima della scadenza stabilita.

Si fa presente altresì che, come si evince dalla documentazione trasmessa per lo stabilimento in questione, si prevedono alcune modifiche all'assetto impiantistico, in particolare la realizzazione di un nuovo impianto per la gestione delle acque meteoriche, come da documentazione di progetto già presentata agli Enti interessati con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 8467 del 16.2.15 ed il convogliamento di diversi punti di emissione in due singoli camini.

Pertanto il gestore, prima di realizzare e mettere in esercizio tali modifiche, deve presentare istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., versando i relativi oneri istruttori e aggiornando la documentazione di progetto, in particolare la relazione tecnica AIA, il Piano di Monitoraggio e Controllo, le schede AIA contenenti i dati aggiornati in materia di emissioni, la planimetria con l'indicazione dei punti di emissione e, se disponibili, copia delle indagini finalizzate alla verifica delle eventuali contaminazioni delle acque di falda.

Qualora fosse prevista una variazione delle emissioni massiche o una modifica dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, emessi a seguito degli interventi di modifica, è necessario darne evidenza.

Tali elaborati devono essere firmati digitalmente e presentati in modalità telematica, oltre che presentati in forma cartacea, tramite posta elettronica certificata.

A seguito della trasmissione, gli elaborati verranno pubblicati sul portale web dell'Autorità competente, nella sezione *AMBIENTE – Autorizzazione Integrata Ambientale*.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

